

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

## 3.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 APRILE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI LEONILDE

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatori Coppo ed altri: Proroga del termine di scadenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1334) . . . . .	13	Nucci, <i>Relatore</i> . . . . . 15, 16, 17
PRESIDENTE . . . . .	13, 14	Pazzaglia . . . . . 15, 17
DARIDA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	14	Vernola . . . . . 16
MOSCHINI . . . . .	14	
VERNOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	14	<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 17
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
CUMINETTI ed altri: Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (879) . . . . .	15	
PRESIDENTE . . . . .	15, 16, 17	
BOZZI . . . . .	16	
COLONNA . . . . .	16	
DARIDA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	15	

---

La seduta comincia alle 10,10.

NESPOLO CARLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge dei senatori Coppo ed altri: Proroga del termine di scadenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1334).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Coppo, Maffioletti,

Rufino e La Valle: « Proroga del termine di scadenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normalivi », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 marzo 1977.

L'onorevole Vernola ha facoltà di svolgere la relazione.

VERNOLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in discussione, già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, tende a prorogare al 31 luglio 1977 il termine di validità della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi. Anticipo in proposito il dubbio che la proroga fissata possa essere insufficiente, perché, stando alla relazione che precede il progetto di legge, sembra che ci sia ancora una notevole mole di lavoro da svolgere.

Nella medesima relazione si fa una sintesi dell'attività fin qui svolta dalla Commissione, si elencano le iniziative ancora in atto e quelle che dovranno essere assunte da parte dell'organo d'inchiesta, affinché il lavoro fino ad oggi compiuto non venga a vanificarsi.

Risulta che si è già proceduto a numerose audizioni e che si è dato corso, in collaborazione con l'ISTAT, ad una vasta indagine, attraverso appositi questionari inviati a circa mille enti pubblici e società private. Si fa poi un calendario delle attività cui la Commissione deve ancora far fronte: l'esame delle relazioni dei primi quattro comitati, entro il 31 marzo 1977 (termine che non sappiamo se sia stato rispettato); la valutazione di tutte le audizioni tenute dalla Commissione nel corso della presente legislatura (15 aprile); l'acquisizione di una prima relazione da parte dell'ISTAT, nella quale sono esposti riassuntivamente i livelli retributivi di tutti i vari settori presi in considerazione con il questionario, sempre entro il 15 aprile; infine, la redazione e l'esame delle relazioni dei Comitati « A » e « B » (30 aprile), e la redazione e l'esame della relazione conclusiva, da portarsi a termine appunto entro la fine di luglio.

Ho avanzato poc'anzi il dubbio sulla congruità del termine stabilito dalla proposta di legge: però, siccome il documento al nostro esame sembra impostato su previ-

sioni fondate, che probabilmente provengono dalla stessa Commissione d'inchiesta, o dai suoi responsabili, non vorrei che questo dubbio potesse considerarsi o apparire sfiducia nei confronti della Commissione stessa. Ritengo, perciò, di potermi esprimere favorevolmente sulla proposta di legge trasmessaci dal Senato, e, pertanto, invito la Commissione ad approvarla sollecitamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MOSCHINI. Certo, l'esperienza ci ha resi piuttosto diffidenti nei confronti delle richieste di proroga; però, nel caso specifico, la proroga che ci viene proposta sembra giustificata non soltanto dal lavoro che la Commissione d'inchiesta ha già svolto in concreto, ma anche per gli impegni che sono puntualmente indicati circa il periodo intercorrente da oggi al 31 luglio prossimo.

Non so quanto possa essere fondato il dubbio, avanzato dal relatore, che la proroga concessa non sia sufficiente: forse il relatore Vernola ha presenti le vicende di qualche altra proroga; credo, comunque, che essa possa essere concessa fino al termine fissato, con l'auspicio che veramente entro il 31 luglio 1977 possano concludersi i lavori della Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo sull'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

L'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi, di cui alla legge 11 dicembre 1975, n. 625, prorogata con legge 26 agosto 1976, n. 642, è ulteriormente prorogata sino al 31 luglio 1977.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione e rinvio della proposta di legge Cuminetti ed altri: Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (879).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Cuminetti, Cicchitto, Malagugini, Amadei, Costa e Bandiera: « Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ».

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Questa proposta di legge tende a modificare l'articolo 32 della legge n. 70 del 1975, là dove stabilisce che gli elementi del consiglio di amministrazione degli enti pubblici non possono essere eletti più di una volta.

Nel corso dell'esame, in sede referente, di questa proposta di legge, mi permisi di presentare, nella seduta del 23 febbraio, un emendamento, interamente sostitutivo, del seguente tenore: « La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la nomina dei membri dei consigli di amministrazione non opera nei confronti degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza quando nelle leggi istitutive o negli statuti dei predetti enti sia prevista una designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti ».

Preannuncio di confermare questo emendamento allora presentato, ma sottolineo l'opportunità di modificarlo nel senso di eliminare la frase « che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza ».

Ho proposto questa modifica per ragioni di giustizia, poiché mi sembra sia troppo limitativa e per certi versi potrebbe anche apparire arbitraria la dizione dell'emendamento originario.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare sollecitamente la proposta di legge in discussione con la modifica da me proposta.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento e all'emendamento proposto dal relatore.

PAZZAGLIA. Ho aderito per ultimo alla richiesta di passaggio in sede legislativa della discussione di questa proposta di legge, in seguito all'impegno assunto dal relatore di mantenere fermo l'emendamento che livita agli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza la possibilità di rielezione dei componenti il consiglio di amministrazione.

Non si tratta di un impegno vincolante, ma di un metodo di lavoro che la prassi spesso prevede in queste circostanze.

Oggi, dopo un lungo dibattito, il relatore ha proposto l'eliminazione del punto da me ritenuto fondamentale e che aveva giustificato l'adesione del mio gruppo al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Vorrei ricordare i termini del problema: gli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza prevedono nei loro statuti e per legge che qualcuno dei componenti del consiglio di amministrazione debba essere eletto dagli iscritti; si doveva, pertanto, sopprimere il termine soci, perché non serviva in questo caso. Ora, peraltro, si vuole reintrodurre il principio più ampio della possibilità di rinnovare la designazione per i membri dei consigli di amministrazione di tutti gli enti pubblici e, conseguentemente, la proposta di legge viene ad assumere un significato completamente diverso. Si arriva, infatti, alla sostanziale abrogazione dell'articolo 32, primo comma, della legge n. 70 del 1975, sia pure limitatamente ai membri elettivi.

Prego, quindi, il relatore, pur non contestando la legittimità, sotto il profilo regolamentare, della presentazione di nuovi emendamenti in questa sede, di mantenere l'emendamento nella sua originaria formulazione sulla quale si manifestò il consenso

dei gruppi al passaggio in sede deliberante.

COLONNA. Il gruppo comunista aveva aderito alla proposta di trasferimento della proposta di legge in sede legislativa, poiché il relatore aveva preannunciato una modifica del testo del provvedimento. Oggi, per altro, il relatore propone un'ulteriore modificazione che incide sull'emendamento originario richiesto dalla nostra parte politica e che in pratica si ripropone l'effetto di un ritorno all'iniziale proposta di legge.

Ritengo, pertanto, che sia necessaria una pausa di riflessione per poter chiarire questo punto ed esprimere un parere su quanto verificatosi.

In ogni caso, preannunciamo che presenteremo un emendamento tendente a limitare i casi di applicazione della normativa a quelli in cui è prevista una elezione a suffragio diretto. In tal modo si eliminerebbe la possibilità di designazioni di secondo grado.

Se il relatore non ritiene di dover aderire alla richiesta del deputato Pazzaglia, ma intende mantenere il suo subemendamento, siamo costretti a chiedere un rinvio della discussione.

VERNOLA. Mi spiace quanto è accaduto ma, con tutto il rispetto per i motivi che portano ad aderire alla richiesta di passaggio in sede legislativa, ritengo che essi non debbano rappresentare una condizione vincolante.

L'emendamento originario del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo unico, sembrerebbe discriminatorio poiché porrebbe in una situazione di privilegio gli amministratori di alcuni enti, quelli cioè che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, rispetto agli amministratori di tutti gli altri enti.

Non penso che possa essere questa la motivazione di una proposta di legge. Lo spirito della proposta di legge deve essere quello del rispetto del dato obiettivo risultante dalla elezione. Si vuole, cioè, fare una distinzione con le elezioni di secondo grado, dove incidono fatti estranei alla volontà degli elettori, interessi politici e interessi di forze non politiche presenti in un organismo o in un'ente.

Si vuole giungere ad una formulazione che tenga conto del principio costituzionale del rispetto della volontà dell'elettore. Se

siamo in una fase (come abbiamo detto altra volta, discutendo su materia elettorale) di restringimento dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità, credo sia doveroso prendere in considerazione la modifica oggi formulata dal relatore che non crea una discriminazione tra ente ed ente, ma afferma il principio della validità e del rispetto appunto della volontà dell'elettore.

BOZZI. Vorrei fare qualche rilievo in relazione all'intervento del collega Vernola. Non è proprio esatto affermare che nel nostro ordinamento giuridico e costituzionale il principio dell'impossibilità della nomina venga meno quando ci sia un'investitura dalla base. L'ineleggibilità tende ad evitare una sorta di professionalità, come regola. Non vorrei, pertanto, che noi votassimo una legge giustificata dal principio che, ogni volta che c'è un'investitura dalla base, vi può essere rielezione senza limitazioni. D'altra parte, però, condivido l'idea che, se il principio si deve ammettere, lo si deve fare per tutti gli enti pubblici, e non solo per una categoria: in questo caso, infatti, la decisione avrebbe una dubbia legittimità.

PRESIDENTE. È stata avanzata richiesta di rinvio per ulteriori approfondimenti: qual è, in proposito, il parere del relatore?

NUCCI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto chiarire, a proposito del « condizionamento » di cui si è parlato, che io ho già detto all'onorevole Pazzaglia quale fosse la parte particolarmente interessata a questo provvedimento. Però, nel proporre un emendamento al mio stesso emendamento, ho inteso anche tener conto delle dichiarazioni rese in Commissione, nella precedente seduta del 23 febbraio 1977, dall'onorevole Pazzaglia, che assunse la seguente posizione, come risulta testualmente dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari: « A suo avviso, inoltre, la formulazione proposta dal relatore crea disparità tra i vari enti, in quanto limiterebbe la deroga ai soli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza ».

Nel proporre, quindi, l'emendamento odierno, ho raccolto, ripeto, anche il voto dell'onorevole Pazzaglia, e pertanto nel mio atteggiamento non c'è alcuna forzatura.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, quando si svolse la discussione generale in sede referente sulla proposta di legge, si fecero appunto delle considerazioni di carattere generale sul testo in esame. Allora non si parlò della sede legislativa. La richiesta di adesione del mio gruppo al trasferimento del provvedimento in sede legislativa non è avvenuta, formalmente, in quest'aula, ma fuori di essa: mi sono stati spiegati i motivi, che rendevano opportuna l'approvazione del provvedimento ed ho dato il mio consenso a tale passaggio essendomi stato detto che l'emendamento del relatore sarebbe stato mantenuto. In sostanza, di fronte ad esigenze particolari e per non creare difficoltà a determinati istituti, ho dato la mia adesione.

Adesso mi trovo dinanzi ad una sorpresa, ad una modificazione dell'emendamento originariamente proposto; certo, non è illegittimo questo modo di procedere, ma farò in modo, per il futuro, di non trovarmi più di fronte a sorprese del genere.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mi consenta di farle presente che qui non siamo di fronte al fatto che il relatore non ha tenuto conto di quanto lei ha detto: anzi il relatore — come ha dimostrato — ha voluto tenerne conto. Può darsi benissimo che il risultato della proposta dell'onorevole Nucci non corrisponda a ciò che lei desiderava, ma si tratta allora — ed occorre pertanto operare una distinzione — di una questione di merito, e non di un atteggiamento: lo dico perché vedo che lei ha collegato la presentazione, da parte del relatore, di un subemendamento al fatto di non aver tenuto conto delle sue osservazioni.

Vorrei chiedere, comunque, al relatore se non ritenga opportuno accogliere la proposta di rinvio della discussione della proposta di legge, che è stata avanzata, al fine di rimeditarne il testo.

NUCCI, *Relatore*. Non mi oppongo, signor Presidente, alla richiesta di rinvio della discussione benché dubiti della utilità di ulteriori approfondimenti: la procedura di cui parlava l'onorevole Colonna, infatti,

e mi riferisco all'elezione diretta, è già indicata nel testo della proposta.

PRESIDENTE. Comunque, poiché il relatore non si oppone ad un rinvio, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Coppo ed altri: « Proroga del termine di scadenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1334).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:* Armella, Barbera, Bassetti, Bertoli, Bozzi, Calice, Cantelmi, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colomaba, Colonna, de Carneri, Iotti Leonilde, La Penna, Moschini, Nespolo Carla, Nucci, Pazzaglia, Pratesi, Preti, Rosati, Segni, Vecchiarelli, Vernola e Vincenzi.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL CONSIGLIERE VICARIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. TEODOSIO ZOTTA

---